



CITTA' DI CASELLE TORINESE

Provincia di TORINO

REGOLAMENTO IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTO AFFISSIONI

INDICE

Numero articolo	Descrizione	Pagina
	TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	
Art. 1	Oggetto del regolamento	Pag. 4
Art. 2	Classificazione del comune	Pag. 4
Art. 3	Tariffe	Pag. 4
Art. 4	Gestione del servizio	Pag. 4
Art. 5	Funzionario responsabile	Pag. 5
	TITOLO II - CRITERI PER LA REDAZIONE DEL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI	
Art. 6	Obiettivi del piano generale degli impianti pubblicitari	Pag. 6
Art. 7	Caratteristiche, tipologia e quantità degli impianti pubblicitari	Pag. 6
Art. 8	Caratteristiche, tipologia e quantità degli impianti destinati alle pubbliche affissioni	Pag. 6
Art. 9	Repressione dell'abusivismo pubblicitario	Pag. 7
Art. 10	Spazi per le affissioni dirette	Pag. 7
Art. 11	Spazi o impianti per le affissioni su beni privati	Pag. 7
Art. 12	Pubblicità effettuata su beni di proprietà comunale	Pag. 7
	TITOLO III - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ	
Art. 13	Oggetto dell'imposta	Pag. 8
Art. 14	Soggetto passivo dell'imposta	Pag. 8
Art. 15	Determinazione e calcolo dell'imposta	Pag. 8
Art. 16	Applicazione maggiorazioni e riduzione imposte	Pag. 9
Art. 17	Pubblicità luminosa e illuminata	Pag. 9
Art. 18	Dichiarazione d'imposta	Pag. 9
Art. 19	Pagamento dell'imposta	Pag. 9
Art. 20	Rettifica e accertamento d'ufficio	Pag. 10
Art. 21	Riscossione coattiva	Pag. 10
Art. 22	Rimborsi	Pag. 10
Art. 23	Contenzioso	Pag. 10
Art. 24	Limitazioni e divieti per l'installazione di pubblicità sulle strade	Pag. 11
Art. 25	Pubblicità ordinaria - tariffe	Pag. 11
Art. 26	Pubblicità con veicoli - tariffe	Pag. 11
Art. 27	Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni - tariffe	Pag. 12
Art. 28	Pubblicità varia - tariffe	Pag. 12
Art. 29	Riduzioni d'imposta	Pag. 13
Art. 30	Esenzioni dall'imposta	Pag. 13
	TITOLO IV - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	
Art. 31	Servizio delle pubbliche affissioni	Pag. 15
Art. 32	Diritto sulle pubbliche affissioni - tariffe	Pag. 15
Art. 33	Riduzioni del diritto	Pag. 15

Art. 34	Esenzioni dal diritto	Pag. 16
Art. 35	Modalità per le pubbliche affissioni	Pag. 16
Art. 36	Affissioni urgenti, festive e notturne Affissioni in spazi predeterminati	Pag. 17
	TITOLO V - SANZIONI	
Art. 37	Sanzioni tributarie	Pag. 18
Art. 38	Interessi	Pag. 18
Art. 39	Sanzioni amministrative	Pag. 18
Art. 40	Regolarizzazione mezzi pubblicitari	Pag. 19
	TITOLO VI - STATUTO DEL CONTRIBUENTE	
Art. 41	Applicazione dei principi dello statuto del contribuente	Pag. 20
Art. 42	Informazione del contribuente	Pag. 20
Art. 43	Conoscenza degli atti e semplificazione	Pag. 20
Art. 44	Chiarezza e motivazione degli atti	Pag. 20
Art. 45	Tutela dell'integrità patrimoniale	Pag. 21
Art. 46	Tutela dell'affidamento e della buona fede – Errori del contribuente	Pag. 21
Art. 47	Interpello del contribuente	Pag. 21
	TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	
Art. 48	Entrata in vigore	Pag. 22

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina nell'ambito del territorio comunale e nel rispetto delle disposizioni recate dal Decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, le modalità e l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni nonché le modalità per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni .
2. Agli effetti del presente regolamento si intendono rispettivamente:
 - per "imposta" l'imposta comunale sulla pubblicità;
 - per "diritto" il diritto sulle pubbliche affissioni;
 - per "decreto" il Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507.

Art. 2 - Classificazione del Comune

1. In base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso (n. abitanti 18.081 al 31.12.2008) risultante dai dati statistici ufficiali, il Comune di Caselle Torinese appartiene alla IV classe ai fini dell'applicazione dell'imposta e del diritto di cui al presente regolamento.

Art. 3 - Tariffe

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate dalla Giunta Comunale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno di riferimento e, qualora non modificate entro il termine suddetto, si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 4 - Gestione del servizio

1. Il servizio per l'accertamento e la riscossione della imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale e potrà essere gestito, come previsto dall'art. 25 del decreto:
 - a) in forma diretta;
 - b) in concessione ad apposita azienda speciale;
 - c) in concessione a ditta iscritta all'albo dei concessionari tenuto dalla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, previsto dall'art. 32 del decreto.
2. Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, determinerà la forma di gestione.
3. La gestione del servizio, qualunque sia la forma prescelta, dovrà essere esercitata in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento, dalle disposizioni dell'art. 52, del D.Lgs. 446/97 e dalle disposizioni legislative vigenti
4. Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato. In ogni caso, è fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.

Art. 5 - Funzionario Responsabile

1. Nel caso di gestione diretta, il comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

TITOLO II - CRITERI PER LA REDAZIONE DEL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Art. 6 - Obiettivi del piano generale degli impianti pubblicitari

1. Obiettivo del Piano Generale degli impianti pubblicitari è regolamentare la distribuzione e l'installazione degli impianti pubblicitari sull'intero territorio comunale, al fine di razionalizzare il posizionamento dei manufatti nel rispetto delle prescrizioni e vincoli imposti dai vigenti strumenti urbanistici e dalle norme generali in materia di installazioni pubblicitarie. Il piano, oltre ad individuare i parametri distributivi, indica i dettami generali relativamente alle tipologie dei manufatti consentiti e le specifiche di collocazione ed utilizzo del medesimo

Art. 7 - Caratteristiche, tipologia e quantità degli impianti pubblicitari

1. Caratteristiche, tipologia e distribuzione sul territorio per ciascuna tipologia di manufatto sono disciplinate dal Piano Generale degli Impianti pubblicitari.
2. Per salvaguardare l'arredo urbano ed il decoro delle caratteristiche urbane delle diverse aree del territorio comunale, è fatto obbligo al richiedente di inoltrare istanza, presso i competenti uffici, volta ad ottenere l'autorizzazione per l'installazione di cartelli pubblicitari stradali o altri mezzi pubblicitari nonché, fermo restando le prescrizioni indicate dal piano, di impianti di qualsiasi tipo da destinare a soggetti privati diversi dall'eventuale concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette.
3. Gli uffici preposti al rilascio delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari provvederanno al rilascio delle relative autorizzazioni a condizione che siano rispettate le normative vigenti, con particolare riferimento alle norme tecniche contenute nel Piano Generale degli impianti pubblicitari.
4. Il Piano generale degli Impianti pubblicitari è adottato con delibera del Consiglio Comunale ed entra in vigore dalla data stabilita con il provvedimento di approvazione. Le modifiche e/o integrazioni al Piano, effettuate successivamente all'adozione, sono approvate dalla Giunta Comunale entro il 31 dicembre di ciascun anno, con decorrenza dall'anno successivo, per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che viene illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica. In caso di variazioni sostanziali che incidano sulla struttura originaria del Piano lo stesso dovrà essere approvato con delibera del Consiglio Comunale.

Art. 8 - Caratteristiche, tipologia e quantità degli impianti destinati alle pubbliche affissioni

1. Caratteristiche, tipologia, distribuzione sul territorio e superfici ammissibili per ciascuna tipologia di impianto sono disciplinate dal Piano Generale degli impianti pubblicitari.

2. L'eventuale concessionario del servizio o il funzionario responsabile dell'ufficio competente individuato dal Piano, nell'ambito delle prescrizioni del Piano Generale stesso, può proporre all'Amministrazione un adeguamento del piano delle pubbliche affissioni sulla base delle norme previste dal capitolato d'onori e delle esigenze del servizio.

Art. 9 - Repressione dell'abusivismo pubblicitario

1. Ai sensi dell'art. 24, comma 5 bis, del D.Lgs. 507/1993, il Comune al fine di contrastare il fenomeno dell'installazione di impianti pubblicitari e dell'esposizione di mezzi pubblicitari abusivi, adotta specifiche iniziative al fine di reprimere l'abusivismo pubblicitario.

Art. 10 - Spazi per le affissioni dirette

1. All'interno del Piano delle pubbliche affissioni sono previste superfici da attribuirsi, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 507/1993, a soggetti privati, diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette
2. I soggetti privati di cui al comma precedente assolvono il loro obbligo tributario per l'esecuzione di affissioni dirette mediante il pagamento dell'imposta di pubblicità.

Art. 11 - Spazi o impianti per le affissioni su beni privati

1. Gli spazi o impianti da destinare alle pubbliche affissioni sono individuati nel Piano Generale degli impianti anche su immobili di proprietà privata, previo consenso dei rispettivi proprietari.
2. L'uso esclusivo degli spazi di cui ai commi precedenti, non comporta alcun compenso o indennità a favore dei proprietari.

Art. 12 - Pubblicità effettuata su beni di proprietà comunale

1. Qualora la pubblicità e/o l'affissione diretta sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

TITOLO III - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Art. 13 - Oggetto dell'imposta

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, o che sia da tali luoghi percepibile, è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente regolamento.
2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 14 - Soggetto passivo dell'imposta

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 15 - Determinazione e calcolo dell'imposta

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
3. Per i mezzi pubblicitari, compresi gli impianti destinati alle affissioni dirette
 - a) bifacciali - l'imposta è calcolata in base alla superficie risultante, singolarmente, da ciascuna faccia adibita alla pubblicità.
 - b) polifacciali- l'imposta è calcolata in base alla superficie risultante, complessivamente, da tutte le facce adibite alla pubblicità.
4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche, l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
6. Non si fa luogo ad applicazione di imposta per le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Art. 16 - Applicazione maggiorazioni e riduzioni imposte

1. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base . Le riduzioni non sono cumulabili.

Art.17 - Pubblicità luminosa e illuminata

1. Qualora la pubblicità ordinaria venga effettuata in forma luminosa o illuminata, la relativa tariffa d'imposta è maggiorata del 100 per cento. Per pubblicità luminosa si intende quella il cui mezzo è dotato di luminosità propria costituendo esso stesso fonte di luce; per pubblicità illuminata si intende quella resa visibile da sorgente luminosa esterna.

Art. 18 - Dichiarazione d'imposta

1. I soggetti passivi sono tenuti, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune o al concessionario del servizio, apposta dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari esposti utilizzando il modello predisposto dal comune o dal concessionario del servizio, messo a disposizione degli interessati. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta e del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione.
2. Per le denunce di variazione si dovrà procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
3. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.
4. La pubblicità annuale si intende prorogata con il semplice pagamento della relativa imposta da eseguirsi entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento o entro il diverso termine stabilito dal comune, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Art. 19 - Pagamento dell'imposta

1. Per la pubblicità ordinaria annuale, la pubblicità effettuata con veicoli e a quella effettuata con pannelli luminosi e proiezioni, l'imposta è dovuta per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione e deve essere versata entro il 31 gennaio di ogni anno. Per le altre fattispecie imponibili, il periodo d'imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.
2. Il pagamento dell'imposta deve essere eseguito mediante versamento sul conto corrente postale intestato al comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo affittuario. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla citata dichiarazione. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate scadenti il 31 gennaio, 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre qualora l'importo sia superiore a euro 1.549,37.
3. I versamenti devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 20 - Rettifica e accertamento d'ufficio

1. Il Comune, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta dovuta, delle sanzioni dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
2. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal comune per la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.

Art. 21 - Riscossione coattiva

1. Decorsi infruttuosamente 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, il comune procede alla riscossione coattiva del tributo e dei relativi interessi e sanzioni. Dalla stessa data la pubblicità è considerata abusiva a tutti gli effetti, facendo ricorso alle procedure di cui a successivo art. 39
2. Ai sensi del comma 6 dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 la riscossione coattiva può essere effettuata seguendo la procedura prevista dal DPR n. 602/1973 se affidata ai concessionari della riscossione oppure con l'ingiunzione fiscale se svolta dall'ente locale o se affidata ad altri soggetti.

Art. 22 - Rimborsi

1. Entro il termine di cinque anni decorrente dal girono in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il comune o il concessionario del servizio, è tenuto a provvedere nel termine di centottanta giorni.
2. Qualora venga disposta la rimozione anticipata della pubblicità per cause di pubblico interesse o di sicurezza, al titolare della concessione spetta il rimborso per il periodo di mancato godimento, decorrente dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario. Sull'importo da rimborsare non sono dovuti interessi né indennità alcuna.
3. La rimozione anticipata del mezzo pubblicitario, salvo quanto previsto dal precedente comma 2, non dà diritto ad alcun rimborso di quanto versato per l'anno in cui è stato rimosso il mezzo stesso.

Art. 23 - Contenzioso

1. Sono soggette alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie di cui all'art. 2 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 le controversie concernenti i tributi oggetto del presente regolamento.

Art. 24 - Limitazioni e divieti per l'installazione di pubblicità sulle strade

1. Per la pubblicità sulle strade e sui veicoli si applicano le disposizioni dell'art.23 del Codice della strada D.Lgs. 30/4/92 n.285 e degli articoli dal 47 al 59 di cui al titolo II, punto 3 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada 16/12/1992 n.495 e successive modificazioni.

Art. 25 - Pubblicità ordinaria - tariffe

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, si applica la tariffa stabilita con l'art. 12 del D.Lgs. 507/1993 per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare con le modalità di cui al presente regolamento.
2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista. Per la pubblicità che ha durata superiore a tre mesi, si applica la tariffa annua.
3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alle esposizioni di tali mezzi, si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste nei commi 1 e 2.
4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra mq. 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50%; per quella di superficie superiore a mq. 8,5 la maggiorazione è del 100%

Art. 26 - Pubblicità con veicoli – tariffe

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno o all'esterno di veicoli in genere, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo per ogni metro quadrato con le modalità previste per la pubblicità ordinaria, nella misura determinata dall'organo esecutivo; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 16.
2. Qualora la pubblicità di cui al presente articolo sia effettuata in forma luminosa od illuminata, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 100 per cento.
3. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.
4. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi sua dipendenza, ovvero al comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli secondo le tariffe determinate dall'organo esecutivo.
5. Per i veicoli di cui al comma precedente circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata.

6. Per i veicoli di cui al comma 4 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purchè sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.
7. L'imposta non è dovuta altresì per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie occupata da tali indicazioni.
8. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

Art. 27 - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni - tariffe

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare l'imposta è dovuta indipendentemente dal numero di messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in base alla tariffa determinata dall'organo esecutivo.
2. Per la pubblicità di cui al comma 1 di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari ad un decimo di quella sopra indicata; per la pubblicità superiore a tre mesi si applica la tariffa annua.
3. Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto dell'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.
4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero di messaggi e della superficie adibita alla proiezione, in base alla tariffa determinata dall'organo esecutivo.
5. Qualora detta pubblicità abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella indicata al comma precedente.

Art. 28 - Pubblicità varia – Tariffe

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade e piazze, la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, è determinata dall'organo esecutivo.
2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati è dovuta l'imposta nella misura determinata dall'organo esecutivo.
3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenanti e simili si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 2.
4. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa determinata dall'organo esecutivo.
5. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, salvo le limitazioni di cui al Piano Generale degli Impianti, la tariffa dell'imposta dovuta

per ciascun punto di pubblicità e per ogni giorno o frazione è determinata dall'organo esecutivo.

Art. 29 - Riduzioni d'imposta

1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti di beneficenza.

Art. 30 - Esenzioni dall'imposta

1. Sono esenti dall'imposta:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse, o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13 del decreto;
 - g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
 - h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo

usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

- 1) l'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati

TITOLO IV - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 31 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. E' istituito, in tutto il territorio comunale, verso il corrispettivo di diritti, in relazione al disposto dell'art. 18, comma 2, del decreto il servizio delle "Pubbliche Affissioni".
2. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche. Per i quantitativi e le ripartizioni degli impianti, si fa espresso riferimento al Piano Generale degli impianti pubblicitari ed al Piano delle Pubbliche affissioni
3. In ogni caso la superficie per le pubbliche affissioni non dovrà essere inferiore al minimo previsto dal decreto, ovvero a mq. 18 ogni mille abitanti.
4. La superficie destinata alle pubbliche affissioni dovrà essere ripartita secondo le necessità del servizio e come individuate dal Piano generale, tra affissioni di natura istituzionale (per circa un 18 % del totale), affissioni necrologiche (per circa un 9 % del totale) e commerciali (per circa un 70 % del totale), affissioni soggetti art. 20 (per circa un 3% del totale).

Art. 32 - Diritto sulle pubbliche affissioni - tariffe

1. Per la effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del comune che provvede alla loro esecuzione
2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensioni di cm. 70 x 100 e per i seguenti periodi: per i primi 10 gg., per ogni periodo successivo a 5 gg o frazione, è determinata dall'organo esecutivo. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui sopra è maggiorato del 50 per cento.
3. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento, mentre per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.
4. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.
5. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità del presente regolamento; per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni del presente regolamento.

Art. 33 - Riduzioni del diritto

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 del decreto;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

Art. 34 - Esenzioni dal diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Provincie in materia di tributi;
 - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 35 - Modalità per le pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni vanno effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico
2. Il committente deve consegnare o far pervenire, franco di ogni spesa all'ufficio competente il quantitativo di manifesti da affiggere e provvedere contemporaneamente al versamento dei relativi diritti. Resta ad esclusivo carico degli utenti l'obbligo di munirsi delle ulteriori autorizzazioni o concessioni eventualmente previste da altre leggi o regolamenti
3. Le richieste devono comunque risultare da idonea commissione nella quale devono risultare le generalità del richiedente o della persona o dell'ente nell'interesse del quale il servizio viene richiesto completo di indirizzo e codice fiscale, la durata dell'esposizione con l'indicazione della data di inizio, l'oggetto del manifesto i quantitativi espressi in formato e numero di manifesti, tutte le notizie relative alle commissioni devono essere inserite nell'apposito registro cronologico.
4. Il registro cronologico è tenuto presso l'Ufficio affissioni e deve essere esibito a chiunque ne faccia richiesta.
5. La durata dell'affissione decorre dal primo giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il concessionario del servizio, metterà a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
6. Su ogni manifesto affisso dovrà essere impresso il timbro dell'ufficio comunale con la data di scadenza prestabilita.
7. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, Il comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

8. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
9. Nei casi di cui ai commi 7 e 8, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni oppure chiedere che essa venga eseguita in tempi e con modalità diverse da quelle indicate in precedenza.
10. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
11. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari di manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
12. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

Art. 36 - Affissioni urgenti, festive e notturne - Affissioni in spazi predeterminati

1. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore 20 alle ore sette o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di € 25,822 per ciascuna commissione; nel caso che il servizio sia affidato in concessione, tale maggiorazione può, con apposita previsione del capitolato d'onori, essere attribuita in tutto o in parte al concessionario stesso.
2. Per le affissioni che il committente richiede espressamente che vengano eseguite in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100 per cento del diritto.

TITOLO V - SANZIONI

Art. 37 - Sanzioni tributarie

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa pari al 100 % dell'imposta o del diritto dovuti con un minimo di € 51,64.
3. Per la dichiarazione in fedele si applica la sanzione amministrativa del 100% della maggiore imposta o diritto dovuti.
4. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione di € 51,645.
5. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto se dovuti e della sanzione.

Art. 38 - Interessi

1. La misura degli interessi da applicare sugli importi dovuti a titolo di imposta sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni a seguito di accertamento è pari al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili
2. Per le somme dovute a qualsiasi titolo al contribuente sono dovuti allo stesso gli interessi nella misura stabilita al comma 1 a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 39 - Sanzioni amministrative

1. Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità, delle affissioni dirette e delle pubbliche affissioni, richiamate o stabilite nel presente regolamento.
2. Le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma comportano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme stabilite dal capo I, sezione I e II, della legge 24 dicembre 1981, n. 689, salvo quanto espressamente stabilito dai commi successivi.
3. Per la violazione delle norme stabilite dal presente regolamento in esecuzione del decreto e di quelle stabilite nelle autorizzazioni alle installazioni degli impianti si applica la sanzione da € 206,58 a € 1.549,37. Il verbale con riportati gli estremi delle violazioni e l'ammontare della sanzione è notificato agli interessati entro 150 giorni dall'accertamento delle violazioni.
4. Per le violazioni relative alla pubblicità sulle strade e sui veicoli si applicano le sanzioni previste dall'art.23 del codice della strada D.Lgs. 285/92.
5. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi (ossia privi di autorizzazione o installati in modo difforme) o per i quali non sia stata pagata l'imposta, facendo menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito il comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.
6. Il Comune , o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia

privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dal presente regolamento.

7. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative sanzioni ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.
8. I proventi delle sanzioni amministrative, da chiunque accertate, sono devoluti al Comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale nonché alla redazione e all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari.
9. Qualora il contribuente presenti denuncia di cessazione, e quindi cessi il pagamento dell'imposta per l'anno di riferimento, ma in realtà non rimuova l'esposizione pubblicitaria, questa è abusiva a tutti gli effetti sanzionatori.

Art. 40 - Regolarizzazione mezzi pubblicitari

1. Ai sensi del disposto dell'art. 24 comma 5 bis del D.Lgs. 507/1993, qualora il soggetto, contravvenuto per aver collocato mezzi pubblicitari senza la preventiva autorizzazione, intenda regolarizzare la propria posizione, può presentare domanda, redatta ai sensi dell'art. 18 del presente regolamento, contestualmente all'istanza per la sospensione dell'atto di diffida alla rimozione.
2. La sospensione della tariffa alla rimozione è disposta per il tempo necessario al conseguimento dell'autorizzazione. In caso di diniego di questa, la diffida riprende efficacia e il soggetto dovrà rimuovere l'impianto pubblicitario entro il nuovo termine, notificato contestualmente al diniego.
3. Ferma restando la presunzione di installazione dell'impianto il 1° gennaio dell'anno in cui è accertata la violazione, fino al giorno precedente la data di autorizzazione, dovrà essere corrisposta l'imposta maggiorata della sanzione. Dalla data di autorizzazione dovrà essere corrisposta l'imposta ordinaria.
4. I soggetti che intendano regolarizzare la propria posizione e verso i quali non vi è stato accertamento della violazione con processo verbale di contestazione, possono seguire la procedura di cui al comma 1. Nei loro confronti verrà applicata, in aggiunta all'imposta ordinaria ed in analogia a quanto previsto nel precedente comma 3, la sanzione ridotta ad un quarto prevista dal D.Lgs. n. 473/97.

TITOLO VI - STATUTO DEL CONTRIBUENTE

Art. 41 - Applicazione dei principi dello statuto del contribuente

1. Si applicano i principi contenuti nella legge 27 luglio 2000, n. 212, sullo statuto dei diritti del contribuente e nel D. Lgs. 26.01.2001, n. 32.

Art. 42 - Informazione del contribuente

1. L'amministrazione comunale deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria (art. 5 L. 212/2000).
2. L'Amministrazione comunale deve portare a conoscenza dei contribuenti, in maniera tempestiva e con i mezzi idonei, tutte le circolari da essa emanate nonché ogni altro atto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti.

Art. 43 - Conoscenza degli atti e semplificazione

1. Ai sensi dell'art. 6 della legge 212/2000, l'Amministrazione comunale deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. Gli atti sono comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari. L'Amministrazione comunale assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione sino messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.
2. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione comunale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'art. 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.

Art. 44 - Chiarezza e motivazione degli atti

1. Secondo quanto disposto dall'art. 7 della legge 27.07.2000, n. 212, e dell'art. 1, comma 162, della legge 27.12.2006, n. 296, gli avvisi di accertamento in rettifica d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento; dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile

ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.

Art. 45 - Tutela dell'integrità patrimoniale

1. Ai sensi dell'art. 8, della legge 27.07.2000, n. 212, l'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione. Le disposizioni tributarie non possono stabilire né prorogare termini di prescrizione oltre il limite ordinario stabilito dal codice civile.
2. L'obbligo di conservazione di atti e documenti, stabilito a soli effetti tributari, non può eccedere il termine di anni dieci dalla loro emanazione o dalla loro formazione.

Art. 46 - Tutela dell'affidamento e della buona fede – Errori del contribuente

1. I rapporti tra contribuente e amministrazione sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede (art. 10 L.212/2000)
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.

Art. 47 - Interpello del contribuente

1. A norma dell'art. 11 della legge 27.07.2000 n. 212, ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all'amministrazione comunale ed indirizzare al competente ufficio tributario, che risponde entro 120 giorni dalla ricezione, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.
2. La risposta dell'Amministrazione, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione entro il termine di cui al comma 1.
3. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione, o questioni analoghe fra loro, l'amministrazione può rispondere collettivamente, attraverso una circolare che verrà portata a conoscenza della collettività con forme appropriate (manifesti affissi all'albo pretorio e negli spazi delle affissioni pubbliche, comunicati stampa, sito Web del Comune ecc.)

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 48 - Entrata in vigore

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione le leggi nazionali e regionali, nonché i decreti in materia.
2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modifica del presente regolamento, si applica la normativa sopravvenuta.
3. Il presente regolamento entra in vigore a far data dal 01.01.2011